

Per i migranti più garanzie sui ricorsi in Cassazione contro i trattenimenti

Corte costituzionale

Illegittima la norma appena introdotta che limita il diritto di difesa

Irragionevole estensione del modello mandato d'arresto europeo consensuale

Giovanni Negri

Più garanzie per i migranti. Nelle impugnazioni in Cassazione contro i provvedimenti di convalida del trattenimento potranno contare sulla difesa assicurata da un avvocato. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la norma, introdotta da pochi mesi, che, mutuando la disciplina da quella prevista per il mandato d'arresto europeo consensuale, prevede che la Cassazione giudica in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, sui motivi di ricorso e sulle richieste della procura generale.

Secondo la Consulta, sentenza 39, scritta da Maria Rosaria San Giorgio e depositata ieri, sono fondate le riserve avanzate dalla stessa Cassazione. Infatti la nuova disciplina, contenuta nel decreto legge 145 del 2024, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale come quello del mandato d'arresto europeo consensuale, strutturalmente non idoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale, sconfinando nella manifesta irragionevolezza.

Nella valutazione della Consulta si tratta di materie eterogenee, non assimilabili. Infatti, ha sottolineato la Corte, la particolare velocità e semplificazione del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo consensuale si giustifica sia per la necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dal-

re del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sentenza ricorda che la Costituzione impone di assicurare l'eguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra Ue dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni dirette a soddisfare un bisogno primario ed essenziale dell'individuo e a garantire i diritti inviolabili della persona.

L'assegno temporaneo per i figli minori, invece, nella lettura della Corte, è provvidenza destinata a tutelare i soggetti fragili, ma non a soddisfare bisogni essenziali della persona. Si tratta piuttosto di una misura premiale della genitorialità che spetta alle famiglie che si trovano in una determinata condizione economica, e che anticipa, in via provvisoria, lo strumento dell'assegno universale, previsto dal decreto legislativo 230 del 2021, che è svincolato dai limiti di reddito e non persegue finalità di urgenza assistenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEZIONI UNITE PENALI

Reato di epidemia colposa anche in forma omissiva

Il reato di epidemia colposa può essere concretizzato anche attraverso un'omissione. A questa conclusione sono arrivate le Sezioni unite penali con una pronuncia di cui ieri è stata anticipata la conclusione attraverso l'informazione provvisoria. In attesa di leggere le motivazioni, disponibili solo tra qualche tempo, le Sezioni unite hanno evidentemente aderito alla posizione sintetizzata nell'ordinanza di rinvio, la 42614 del 2024, per la quale «in consonanza con un orientamento dottrinario che ormai si fatica a definire minoritario, si conviene che il termine "diffondere" è espressione dal significato

molto ampio che può ricomprendere le forme più diverse, non necessariamente implicanti un agire naturalistico positivo in quanto si può diffondere anche "lasciando che si diffonda"». Da considerare poi il diverso contesto storico e sociale in cui «si trova ad operare l'odierno interprete rispetto al legislatore del 1930, al quale si presentava lo spargimento di germi come prioritaria modalità di realizzazione del reato sul versante doloso; mentre è palese l'attuale rilevanza della gestione del rischio sanitario che si correla a condotte inosservanti per lo più colpose». Del resto l'introduzione nel

nostro diritto penale dell'incriminazione sia dolosa sia colposa dell'epidemia è stata prevista per la prima volta dal Codice Rocco, di cui costituisce uno degli elementi di maggiore novità nella categoria dei reati contro l'incolumità pubblica, era assente nei Codici preunitari e nel Codice Zanardelli. E, ricostruiva l'ordinanza dell'arresto scorso, dalla lettura delle motivazioni del legislatore del 1930 è impossibile arrivare alla conclusione di una volontà di esclusione delle condotte di diffusione di epidemie anche attraverso omissioni.

—G. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli "Instant" del Sole

Il Sole
24 ORE

Tutte le ultime novità in materia di Fisco, Lavoro, Diritto e Immobili, trattate ed approfondite dai migliori esperti, per rimanere **sempre aggiornati** sulle normative di riferimento e poter esercitare la propria attività professionale **in massima serenità!**

Pubblicati a Marzo



In uscita ad Aprile:

- Guida pratica al bilancio
- IVA in edilizia
- Affitti brevi ed abitativi
- Scritture contabili del costo del personale

Acquistabili in edicola e on line (sia in formato cartaceo, sia in quello digitale) su ilsole24ore.com/instant **a partire da € 9,90!**



Si all'esclusione dall'assegno per figli minori del titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo

la decisione quadro 2002/584/GAI, sia per il consenso prestato dall'interessato, e l'oggetto del controllo giudiziale è più limitato.

Invece il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell'adozione della misura restrittiva.

La Corte fa però un passo in più e indica nella disciplina processuale che attiene al mandato d'arresto europeo ordinario il punto di riferimento. Si tratta di una conclusione che, puntualizza la Consulta, permette di tenere insieme esigenze di accelerazione procedurale e garanzie, con le parti che dovranno comunque essere sentite (e per i migranti questo si traduce nella difesa tecnica da parte di un legale).

«Resta comunque ferma, per il legislatore, - osserva la Consulta -, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata in *subiecta materia*, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».

Per la Corte, trattandosi di un giudizio di legittimità, un adeguato livello di garanzie potrebbe essere raggiunto anche scegliendo una variante solo cartolare del rito.

E ieri la Corte costituzionale, con la sentenza 40, ha anche stabilito la legittimità dell'esclusione dal diritto a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio minore da parte del titola-